

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione e discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni di ufficiali in aspettativa e riformati — Proposizione sospensiva della maggioranza della Commissione oppugnata dal ministro della guerra, e sostenuta dal relatore e dal senatore Colli — Discorso del senatore Bava in appoggio della legge — Adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 ¹/₂ pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE GIUBILAZIONI DI UFFICIALI IN ASPETTATIVA E RIFORMATI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Lazzari, relatore del progetto di legge sulle giubilazioni di ufficiali in aspettativa e riformati.

LAZZARI, relatore, presenta la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1191.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Quantunque io non abbia udita la lettura della relazione, siccome però essa mi venne gentilmente trasmessa, ho potuto fare le mie osservazioni, ed ho veduto, lo dico con piacere, che la Commissione non solo coscientemente, come fa sempre, ma anche minutamente si è occupata di tutte le leggi relative alle pensioni e posizioni degli ufficiali; ha esaminato i decreti, i regolamenti e le leggi del 1818, 1834, 1848 e 1849; ha esaminato per quanto si riferisce al nostro soggetto la legge sulle pensioni militari, quella pure sullo stato degli ufficiali che non è peranco votata, e finalmente la legge di pochi articoli che fu annessa al bilancio del 1851, invocando in tal modo le leggi ed i decreti passati, presenti, e, mi sia permesso di dirlo, anche futuri, poichè si parla altresì della legge sullo stato degli ufficiali non ancora sancita dai tre poteri; invocando, dico, tutte queste leggi, la Commissione dichiarò la mia proposta lesiva di diritti acquistati, e non esitò a suggerire di sospendere la votazione della presente legge fino alla presentazione di quella sullo stato degli ufficiali: « Che (così continua la relazione), se si votasse questa legge tutta di circostanza, voi verreste a distruggere quello che avete di recente sancito con due leggi organiche. »

Se questa legge è veramente lesiva di diritti acquistati; se questa legge sta per distruggere i principii già sanciti in leggi organiche, come mai la Commissione suggerisce al Senato di sospendere semplicemente?

Se sussistesse la distruzione dei principii stabiliti per

legge, e la lesione dei diritti acquistati, sarebbe molto più naturale, e mi permetto di dire molto più logico il proporre il rigetto assoluto, in modo tale che il Ministero non avesse mai più a riproporla. Ma io mi lusingo che il Senato si convincerà che non sia il caso nè di rigettare, nè di sospendere la votazione di questa legge.

Infatti, i due articoli di legge che ho proposti, non sono altro che un'ampliamento di alcuni degli articoli di legge annessi al bilancio del 1851. Ora, prima di votare questi articoli addizionali al bilancio, il Senato naturalmente li esaminò: ed in proposito dei medesimi vorrebbe forse esso Senato mostrarsi più scrupoloso nel 1852 di quello che il fosse nel 1851? La cosa non mi pare possibile. Eppure nel 1851, secondo il ragionamento della Commissione, si sarebbero lesi diritti acquistati e distrutti principii sanciti da leggi organiche già allora votate; imperocchè è ovvio che non vi può essere differenza al riguardo fra ufficiali in aspettativa ed in riforma che si trovassero già da 10 anni in tali posizioni, ed ufficiali che vi si trovino solamente da 7 od 8.

È evidente che la legge attualmente in discussione non ha altro scopo che di estendere agli ufficiali che sono in aspettativa od in riforma da meno di 10 anni i provvedimenti che furono sanciti cogli articoli addizionali alla legge approvativa del bilancio per gli ufficiali medesimi che fossero in tali posizioni da più di 10 anni.

Ora io domando qual maggior diritto acquisito possono avere gli uni di questi ufficiali sopra gli altri? Nessuno sicuramente.

Dunque non parmi che si possa dire che con questa legge il Senato si porrebbe in disaccordo con se medesimo, bensì parmi ch'esso non farebbe che confermare un suo precedente voto.

Il ripeto, è egli naturale, è egli equo che individui i quali rimasero sei, sette ed otto anni in aspettativa od in riforma, e non presero parte alla guerra (e ve ne furono parecchi fra quelli cui riguarda questa legge) o per non esservi giudicati idonei, o per non averne fatta spontanea domanda (e tutti sanno che in guerra vi sono molti servizi ai quali possono essere destinati individui non atti all'attività), è egli equo, è egli giusto, dico, che tali individui abbiano a godere del beneficio d'una legge sulle pensioni la quale fu votata in considerazione dei servizi prestati in guerra?

Quanto vengo di dire si riferisce più particolarmente agli ufficiali che già trovavansi in aspettativa ed in riforma prima della guerra; ma ben altrimenti imbarazzato sarebbe il Governo se gli si rifiutasse la votazione del secondo articolo che

riguarda particolarmente gli uffiziali in riforma; perciocchè, stando ai motivi addotti dalla Commissione, parrebbe che gli individui posti in riforma, a termini del decreto del 14 ottobre 1836, dovessero aver diritto essi pure d'essere collocati a lor tempo in ritiro col cômputo del tempo che passano nell'attuale loro posizione di riforma. Essi avranno sicuramente conoscenza di questa relazione (dacchè è naturale che ognuno si procuri la cognizione di quel che gli può giovare), e salteranno fuori a far valere i loro diritti al godimento delle giubilazioni; ma tale decreto del 14 ottobre 1848 fu evidentemente fatto per mettere gli uffiziali in una posizione definitiva. Quantunque la parola *ritiro* non vi sia pronunziata, ciò nondimeno dall'insieme del decreto, e più ancora dalla relazione si scorge che col medesimo si volle provvedere al collocamento definitivo di quegli uffiziali, i quali, tuttochè abbiano un certo servizio, non hanno però diritto alla giubilazione.

Per convincere il Senato che tale era la volontà, che tale era l'idea del Governo, io mi permetto di leggergli la citata relazione:

« V. M., in udienza del 20 agosto ultimo passato, degnavasi di approvare che si affidasse ad una Commissione speciale l'incarico di rivedere e di modificare le leggi ed i regolamenti per le pensioni di ritiro ai militari.

« Il ministro commetteva tale bisogno al congresso consultivo permanente della guerra, il quale, considerato come una tal legge vuol essere coordinata coll'ordinamento dell'esercito, che certamente non deve rimanere quale è, e col sistema d'avanzamento che pur vuol essere variato, e colle leggi sulle finanze che oggidì più non concordano colle vigenti istituzioni, ha deliberato che provvisoriamente, ed in via transitoria, si avesse a provvedere, mediante un decreto, a migliorare la condizione di quegli uffiziali, che non contando i 30 anni di servizio, e non potendo, per avanzata età o per infermità contratte, più oltre proseguire in servizio, vennero e sono tuttodì collocati in riforma, senza che la paga che loro si corrisponde sia in proporzione degli anni di servizio.

« Ad emendare un tale inconveniente, pregiudicievole quanto mai agli uffiziali, chè appunto per le infermità da cui sono affetti si accrescono i bisogni, mentre diminuiscono fuor di misura i mezzi per soddisfarvi, è diretto il decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare a V. M., riservandosi a tempi più opportuni di formulare una legge generale sulle pensioni militari da essere poi sottoposta alla discussione del Parlamento. »

Da questa relazione si vede evidentemente che il Governo intendeva di provvedere definitivamente gl'individui ai quali il decreto si riferisce; pensi ora il Senato quali conseguenze avrebbe il rifiuto di questa legge, massime dopo le osservazioni ed i diritti in certo modo rivendicati dalla relazione della Commissione. Sarebbero nientemeno che 18 maggiori, 100 capitani, 58 luogotenenti e 47 sottotenenti; in tutto 203 uffiziali...

LAZZARI, relatore. Ma dallo stato che...

LA MARMORA, ministro della guerra. Lo stato da me comunicato alla Commissione comprende solamente 58 individui, perchè io credeva che potessero sorgere questioni su quei soli che trovansi in riforma a termini del regolamento del 1815, e non mi passava pel capo che potesse elevarsi dubbio intorno a quelli riformati a termini del decreto del 14 ottobre 1848; ma ora che la relazione è fatta, a parer mio, per rivendicare i diritti di tutti gli uffiziali riformati, e per conseguenza anche degli ultimi sovraccennati, io debbo pure

indicare il numero di essi, che non monta a non meno di 200. Posto che questi abbiano pur essi il diritto di essere giubilati a suo tempo, e che mi si rifiuti questa legge, io non potrò sicuramente rifiutarmi ad accordare loro la pensione di ritiro quando me la domandino (e la domanderanno), e di accordargliela secondo la nuova legge, la quale, come tutti sanno, è piuttosto generosa.

Premesse queste osservazioni, che mi sorsero spontanee alla lettura della relazione, mi credo in debito di ristabilire la questione sul suo vero terreno, onde il Senato si trovi in grado di votare con conoscenza di causa.

Il cardine su cui poggia l'argomentazione della Commissione per proporvi la sospensione della legge attualmente in discussione, è una disposizione del regolamento del 1815, citata testualmente nella relazione, in virtù della quale detta Commissione stima che gli uffiziali che trovansi presentemente in aspettativa od in riforma abbiano un diritto acquisito al quale non si potrebbe toccare senza un'evidente ingiustizia.

Ma una disposizione di un regolamento qualunque non si deve considerare nel senso assoluto che può avere quando trovasi isolata e distaccata dalle rimanenti disposizioni del regolamento medesimo, vale a dire una disposizione qualunque d'un regolamento vuol essere sempre considerata nel suo senso relativo colle altre disposizioni di tale regolamento. Ora quella di cui si tratta quando venga considerata in tal guisa, non ha evidentemente il senso assoluto che le si vuole dare. Infatti tal disposizione poteva sussistere finchè erano vigenti le altre disposizioni (relative alle giubilazioni) del regolamento di cui essa faceva parte; con queste invero il Governo non riconosceva un diritto assoluto alla giubilazione, ma si riservava di accordarla a suo piacimento quando concorressero prestabilite condizioni di servizio od infermità. Il diritto che ora si vorrebbe considerare come acquistato non era pertanto allora assoluto, ma valeva nel solo caso in cui il Governo volesse considerarlo come tale. Quest'arbitrio del Governo correggeva il difetto evidente della disposizione in discorso, permettendo che la medesima non fosse applicata in quei casi in cui vi sarebbe stato scandalo a farlo. Fin d'allora non si collocava in riforma soltanto per motivi di salute o di famiglia, ma bensì anche, ed il più sovente, per condotta. Ora non è a credere che il Governo di S. M. intendesse che avesse a confarsi per la giubilazione quel tempo che si passava nell'ozio per propria colpa.

Il ripeto, la disposizione del 1815, citata dalla Commissione, poteva essere buona in quel tempo, e con quei regolamenti, ma nol può più essere ora. Se vuoi si farla rivivere è forza far rivivere pur anche quelle altre circostanze che rendevano la disposizione medesima razionale.

Appena uscì il regolamento del 1831 sulle pensioni di riposo, col quale il diritto alla giubilazione fu riconosciuto in modo più assoluto, l'esperienza dimostrò la necessità di correggere l'inconveniente che avrebbe prodotto la citata disposizione del 1815, e ciò si fece colla sovrana decisione del 18 febbraio 1834, con cui fu stabilito che gli uffiziali in riforma ed in aspettativa non potevano essere giubilati se prima non rientravano nell'attività; ora essendo nell'arbitrio del Governo l'ammetterli o no nell'attività, restava per conseguenza pure nell'arbitrio del Governo l'ammetterli o no a godere del beneficio della giubilazione; questa disposizione del 1834 conservava adunque al Governo quello stesso mezzo ch'esso si era già procurato nel 1815 per correggere il difetto della più volte citata disposizione.

Venne in seguito la legge del 27 giugno 1850 in cui, a dir

vero, non si avvertì al caso particolare di cui si ragiona, od almeno non vi si provvide in modo adeguato. Appena fu questa in vigore, il Governo riconobbe gli inconvenienti medesimi che già si erano provati dopo del 1831, riconobbe cioè che avrebbero approfittato del beneficio di questa legge quegli individui pei quali la legge medesima non era stata fatta. E siccome la disposizione del 1834 non era stata esplicitamente abrogata, così il Ministero credette di poter continuare a considerarla in vigore, onde correggere in tal guisa la lacuna della legge in discorso. Negando egli di ammettere a riposo gli ufficiali in aspettativa ed in riforma, i quali non fossero rimessi in attività, esso veniva ad ottenere il risultato che voleva, quello cioè dettato dallo spirito della legge, quello infine di non ammettere a godere del beneficio della legge del 27 giugno 1830 individui pei quali evidentemente la legge medesima non era fatta.

Se le cose fossero continuate così, io non sarei venuto a chiedervi una legge speciale per l'oggetto di cui si ragiona, e sotto la mia responsabilità avrei continuato ad applicare in proposito la legislazione in uso, fino a che emanasse la legge sullo stato degli ufficiali nella quale, addottrinato dall'esperienza, avrei cercato di far inserire disposizioni le quali avessero un effetto identico a quello che si propone la legge in discorso; ma gli articoli addizionali al Bilancio della guerra del 1831, approvati con legge del 7 luglio 1831, vennero a modificare tale legislazione, col costringere il Governo a dare un collocamento definitivo a tutti gli individui che trovavansi in aspettativa od in riforma. Questa disposizione rendeva impossibile l'applicazione della sovrana decisione del 1834, quindi toglieva al Governo l'unico mezzo ch'egli aveva per ovviare al difetto della più volte citata disposizione del 1815. Prevedendo che tale sarebbe stato il risultato degli articoli addizionali in discorso, prima che i medesimi venissero in discussione in Parlamento, io indussi la Commissione dei bilanci della Camera elettiva ad inserire un'aggiunta ai medesimi, mercè cui tutti gli individui che sarebbero giubilati in dipendenza degli articoli medesimi non avrebbero potuto fruire di pensione maggiore della paga di cui godevano; ma avvenne di questa mia proposta, come di molte altre fatte per emendamento, che non raggiunse lo scopo prefisso, vale a dire fu applicata a que' soli che già si trovavano in tali posizioni da dieci anni invece di esserlo per tutti com'era mio intendimento; egli è adunque solo per ottenere il risultato che desiderava allora che io vi propongo di votare una legge la quale togli una differenza ingiusta ed irrazionale a mio avviso.

Da quanto precede, mi pare d'aver dimostrato che l'argomentazione della Commissione è erronea, imperocchè si appoggia sopra una disposizione la quale non si può far rivivere che in circostanze identiche a quelle in cui la disposizione medesima emanò. Se il Senato vuole che gli ufficiali in aspettativa e riformati godano del benefit del regolamento del 1815, m'autorizzi a valermi delle facoltà che erano dal regolamento medesimo attribuite al Governo, o rimetta in vigore la sovrana risoluzione del 1834, ed allora io non mi opporrò alla sospensione di questa legge; ma il sospenderla mentre per altra parte mi si tolgono i mezzi di mitigare gli inconvenienti di detto regolamento del 1815 è mettere realmente il Governo in vero imbarazzo.

Ciò è quanto agli individui tutti in aspettativa ed a quelli in riforma dietro il regolamento del 1815: quanto a quelli che sono in riforma dopo il 14 ottobre 1848, parmi d'aver già detto sufficienti parole; sarebbe voler riconoscere un diritto che non fu mai invocato da nessuno, nemmeno da

quelli che ne godettero, vale a dire dagli stessi ufficiali riformati.

Dunque io ne concludo: signori senatori, sono pochi giorni che io sosteneva nel Senato una discussione piuttosto animata, e come si suol dire una lotta accanita a proposito del bilancio della guerra; molte sono le osservazioni ed anche i rimproveri che mi vennero fatti per il modo col quale il bilancio della guerra gravita sopra le finanze dello Stato, ed ora che vengo a proporre una legge, la quale ha per iscopo d'impedire uno spreco (io non lo posso chiamare altrimenti che uno spreco), mi si vorrebbe, secondo il parere della Commissione, rifiutare, mi si vorrebbe negare un voto che ha uno scopo non solo, noti bene il Senato, finanziario, ma uno scopo altamente morale, che si attacca altamente alla disciplina; imperocchè, come ebbi l'onore di osservare in principio di questo mio discorso, io stimo grandemente immorale l'accordare la giubilazione (a termini della nuova legge, la quale, il ripeto, è larga e benefica) ad un ufficiale il quale non si è dato nemmeno la pena di presentarsi per fare una guerra alla quale tutti quasi hanno preso parte.

Io spero che il Senato, riconosciuto il principio d'economia nel tempo stesso e di giustizia, non vorrà mettere il Ministero in questo imbarazzo.

LAZZARI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

LAZZARI, relatore. Mi spiace di dissentire in questa circostanza dal signor ministro della guerra.

I due moventi di questa legge, da quanto il signor ministro ci venne dicendo, sono: uno il dispiacere di veder ricompensati ufficiali che non lo meritano, e l'altro quello dell'economia.

Nessuno più di me apprezza i motivi per cui il ministro della guerra fu consigliato a proporre questa legge, nessuno più di me apprezza l'imponibile militare che egli sa dare a tutte le disposizioni che dal di lui dicastero emanano.

Ma mi scusi se debbo dirgli che in questa circostanza io trovo troppo severa la legge, mentre essa toglierebbe un diritto acquistato, troncherebbe l'avvenire di alcuni ufficiali, e ciò perchè altri non lo meritano; tanto più quando questi ufficiali si trovano in tali posizioni per motivi indipendenti dalla propria volontà.

Dagli stati che ci furono sottoposti, o per meglio dire comunicati dal signor ministro della guerra, risulta che dieci sono gli ufficiali posti in aspettativa, nove dei quali sarebbero in tale categoria prima della legge del 1849, ed ai quali si applicherebbe il disposto dell'articolo 1 della legge in discussione. Cinquantotto sarebbero quelli in riforma, di cui trentaquattro messi in tale posizione sotto l'impero della legge del 1815, e 22 sotto quella del 1849.

Niuno di voi mi negherà che questi ufficiali, a termini della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1830, articolo 10, che è il cardine su cui si è appoggiata la Commissione, hanno diritto alla pensione di riposo. L'articolo 10 è così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815, che il Ministero ed il Parlamento riconobbero doversi applicare a questi ufficiali. »

Notate di più, che quest'articolo di legge all'ultimo capolinea soggiunge: « Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

A me pare che con siffatte disposizioni il Parlamento ha voluto, per così dire, accordare a questi uffiziali, quando si volesse cambiarli di posizione, le cautele prescritte dalla legge sullo stato degli uffiziali già da lui approvata anteriormente.

Venne poscia la legge approvativa del bilancio del 1851, ed il Parlamento arrendendosi forse agli stessi motivi or ora adottati dal signor ministro della guerra, coll'articolo 8 autorizzò a porre in riposo, a termini di legge, tutti i titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque inscritti nello stesso bilancio, non vincolati al servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni 10.

Il Ministero applicò questa legge a tutti quelli che avevano i 10 anni di aspettativa. Rimane ora a provvedersi per quelli di aspettativa che non hanno ancora raggiunti gli anni 10.

Ed è a questi uffiziali che sono in numero di nove, che il ministro vorrebbe applicare istantaneamente l'articolo primo della nuova legge, a vece d'aspettare che abbiano compiuti gli anni 10.

Per gli altri 58 uffiziali attualmente in riforma, egli vorrebbe che si dichiarassero fin d'ora scaduti dal diritto alla pensione di riposo che loro compete a termini di legge.

Se quelli riformati dopo il 1848 debbono rimanere allo stato di riforma, non saranno contemplati in questa disposizione; ma tutti quelli che sono stati messi in riforma prima della legge del 1848 hanno, a termini dell'articolo 20 della legge 1850 sulle pensioni dei militari, diritto ad una pensione di riposo.

Io non avrei alcuna difficoltà di acconsentire a questa autorizzazione, quando precedessero gli esami e le cautele prescritte dalla legge sullo stato degli uffiziali, quantunque io sia convinto dall'esperienza che il ministro non ne farebbe un abuso, uno scialacquo, ma per semplice appagamento degli uffiziali che trovansi in tale categoria. Se s'introduce quest'emendamento nella legge, è lo stesso che rimandarla alla Sessione ventura, motivo per cui io mi trovo colla maggioranza dell'ufficio centrale.

È questa eziandio la ragione per la quale la maggioranza dell'ufficio centrale consigliò al Senato di rimandare la discussione di questa legge alla riproduzione del progetto di legge sullo stato degli uffiziali, persuasa che voi avreste desiderato che questi uffiziali prima di cambiare posizione fossero certi che la disposizione sarebbe accompagnata da quelle cautele, da quelle norme generali che avreste adottate nella legge sullo stato degli uffiziali.

Rimarrebbe ora la questione di finanza. Io non credo che il Governo, che il Parlamento pensino di fare delle economie sui bilanci, togliendo diritti acquisiti. Vi sono ben altre sostanziali economie da introdursi nei vari bilanci dello Stato. D'altra parte non mi paiono né sensibili, né possibili le economie su questo punto.

Gli uffiziali in aspettativa od in riforma, venendo il Ministero autorizzato all'applicazione della nuova legge, non potrebbero avere in nessun caso maggiori assegnamenti di quello di cui sono provvisti attualmente, qualora essi vi avessero diritto a termini di legge, così stabilendo gli articoli 8 e 9 della legge approvativa del bilancio del 1851; epperò l'economia si ridurrebbe soltanto al trapasso da un bilancio ad un altro.

Spero che con queste spiegazioni il Senato sarà in posizione di meglio decidere se voglia appoggiare la proposta dell'ufficio centrale, cioè di rimandare la legge attuale alla discussione della legge sullo stato degli uffiziali, dando così un appagamento a coloro che si trovano in tale posizione nell'ar-

mata, i quali perciò vedrebbero in tal guisa i loro diritti tutelati, poichè sarebbero soggetti, prima di giungere a quel punto, a quelle Commissioni d'inchiesta, a quell'esame e cui il progetto di legge li sottoporrebbe; ovvero di votare semplicemente la legge che vi è proposta dal Ministero.

LA MARMORA, ministro della guerra. Insistendo sulla proposta di sospensione, il relatore ha ancora parlato de' diritti acquisiti, dell'avvenire degli uffiziali, di cambi di posizione, e simili; ma io prego il signor relatore di riflettere che non un solo degli individui cui riguarda questa legge trovansi da questa lesi ne' diritti acquisiti, o vedesi troncato lo avvenire con un cambiamento di posizione.

Io credo che la Commissione, la quale mi domandò un elenco nominativo degl'individui in discorso, elenco che mi feci un dovere di comunicare, e che mi chiese spiegazioni generali e personali, che pure diedi, si sia fatta persuasa che è solo nella mira di obbedire alla legge del 7 luglio 1851 più volte citata, eh'io proposi questa di cui si ragiona.

Non dimentichi il Senato che mediante gli articoli addizionali di detta legge io fui o mi trovo forzato di fare sparire dal bilancio tutti gli individui che vi si trovano in posizione non interamente normale, devo cioè regolarizzare e provvedere al definitivo collocamento di quegli individui la cui posizione non è definita in modo ben preciso.

Da un canto sono adunque spinto da una legge, la quale esige ch'io provveda per questi individui; dall'altro stanno le strettezze delle finanze, e i principii di morale e di giustizia, i quali mi vietano ch'io non faccia per gli individui medesimi di più di quel che si fece per gli altri che non erano in posizione differente, ma solo vi si trovavano da un poco maggior tempo. Non si tratta adunque di ledere diritti acquisiti, nè comprendo come ciò si possa asserire.

So che le sovra avvertite espressioni possono avere una grande influenza sull'animo dei senatori; prego quindi il Senato di ben ponderare i due articoli 8 e 9 della legge annessa al bilancio del 1852, e si convincerà come lo spirito di questi articoli riflettesse evidentemente tanto gli uni quanto gli altri individui di cui si ragiona, vale a dire tutti coloro che trovansi in una posizione non ben definita.

Ciò è segnalatamente espresso nell'articolo 9, il quale si riferisce però all'8; ora in tale articolo 9 è detto chiaramente che nessuno potrà godere mai di una pensione maggiore della paga che godeva; tanto è vero (mi permetta il Senato di dirlo schiettamente) che da principio io non vidi qual connessione esista tra questi articoli (8 e 9) e credetti per qualche tempo che, mediante il 9, si potesse provvedere a quelli a cui non provvede l'8, vale a dire si potesse provvedere per gli uffiziali che non trovansi da 10 anni in riforma od in aspettativa, e dichiaro che fui imbarazzato, e mi rincrebbe non poco quando riconobbi la differenza stabilita fra gli uffiziali che trovansi da 10 anni in aspettativa od in riforma e quelli che vi si trovano da minor tempo.

Egli è per questi inconvenienti, non solo economici ma anche morali, che fui spinto alla presentazione di questo progetto di legge.

Credo che non tutti i senatori abbiano presenti i citati articoli della legge 7 luglio 1851, relativa al bilancio, epperò mi permetto di rileggerli:

« Art. 8. I titolari di un trattenimento od altro assegno qualunque, inscritti nel presente bilancio, non vincolati a servizio attuale, li quali trovansi in tali condizioni dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge, quando avanti il 1° luglio 1851 non siano riammessi in servizio attivo.

« Tale pensione non potrà, in nessun caso, essere maggiore del trattenimento od assegno del quale essi godono presentemente.

« Art. 9. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione, la quale non potrà eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

In questi due articoli che si succedono si vede esplicitamente dichiarato che in nessun caso mai il trattenimento di riposo sorpasserà quello di cui godeva l'individuo medesimo in riforma od in aspettativa.

Naturalmente questo articolo 9 è una dipendenza dell'articolo 8; ma ciò non di meno io sono convinto che il Senato pensi come l'altra Camera (dove questi articoli furono molto discussi) che coi medesimi era pensiero di provvedere indistintamente per tutti coloro che erano in aspettativa od in riforma, qualunque fosse il tempo da cui vi si trovassero, e sono persuaso che nessuno pensò allora di fare una differenza fra coloro che si trovavano in tali posizioni da dieci anni e quelli che vi si trovavano da minor tempo.

Il relatore della Commissione mi richiama inoltre all'articolo 20 della legge sulle pensioni; ma io lo prego di osservare che l'articolo 20 della legge sulle pensioni stabilisce soltanto il modo di computare il tempo nel calcolo della pensione, e non stabilisce già il diritto a tal pensione.

Tale articolo infatti è compreso nella sezione seconda del titolo 5, intitolata *Del servizio*. Ora la cosa è ben diversa; altro è il modo di computare il servizio, altro è di dare un diritto alla giubilazione. Infatti questo articolo è così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1813.

« Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Membro della maggioranza della vostra Commissione la quale propone, anzi raccomanda caldamente al Senato il voto sospensivo, io sorgo a combattere le ragioni adottate dal signor ministro.

Nel 1850 voi avete votata ed approvata la legge sullo stato degli ufficiali. Questa legge, diceva a quell'epoca il relatore della Commissione, è « una conseguenza delle istituzioni che ci reggono; essa ne è come il complemento e il corollario per quanto concerne l'esercito. » Da 18 mesi questa legge aspetta la sanzione di un altro ramo del Parlamento senza che il signor ministro abbia pensato a sollecitarne la discussione; assai più tenero di quella, che vi occupa in questo momento, in capo a pochi giorni egli è venuto a chiedere che fosse posta all'ordine del giorno.

Coll'articolo 42 della citata legge sullo stato degli ufficiali, voi avete deliberato, « che gli ufficiali che attualmente appartengono a categorie, o sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, o che furono collocati in aspettativa anteriormente al decreto reale del 23 luglio 1849, rimarranno nella loro condizione attuale finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle

loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizione. Gli ufficiali riformati prima della promulgazione della presente legge, ed i capitani di seconda classe collocati in aspettativa in virtù del decreto 23 luglio 1849 finchè rimangono nella loro condizione attuale continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti. »

Coll'articolo 18 della medesima legge voi avete stabilito « che gli ufficiali collocati in aspettativa, ecc. (tralascio il paragrafo 1 perchè non conchiude.) Qualora poi dopo trascorsi tre anni in aspettativa per sospensione, o revocazione dall'impiego gli ufficiali non siano stati richiamati o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati negli articoli 27 e 28. »

L'articolo 28 dice: « Nel caso di permanenza in aspettativa per revocazione d'impiego da oltre a tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale. »

Derogando ora alle disposizioni di due leggi organiche come già fu detto più volte, si vorrebbe applicare a tutti questi individui l'articolo della legge che vi è ora presentata la quale distrugge tutti questi vantaggi.

L'articolo disse: « Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della legge 7 luglio 1831 approvativa del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra sono applicabili a tutti gli ufficiali ed altri impiegati dipendenti dal dicastero di guerra collocati in aspettativa prima del regio decreto 23 luglio 1849. »

Quell'articolo di legge dice, come avete sentito, che saranno applicate queste disposizioni a coloro i quali erano da 10 anni in aspettativa.

Ora il signor ministro vorrebbe applicare la medesima disposizione a tutti quanti questi ufficiali. Dallo stato che ci fu presentato ne risultano 70 o 72: il signor ministro poi ha parlato di cento e tanti: io non so, non li conosco, non posso dire se esistono sì o no; ma questa legge non avrebbe altro scopo che di privare questi ufficiali dei diritti acquistati mercè queste due leggi. Fra questi ufficiali alcuni ne sono che hanno fatto la prima campagna; forse taluno avrà anche fatto la seconda, motivo per cui pare meno giusto lo spogliarli di questi diritti mentre sta per essere discussa un'altra legge la quale potrà decidere definitivamente della loro sorte, e collocarli in una condizione normale. Il signor ministro non esita punto a far gravitare sulle nostre finanze un bilancio di 40 milioni tra guerra, artiglieria e giubilazioni; egli vorrebbe intanto fare un'economia, la quale non avrebbe altro risultato che quello di diminuire dalle giubilazioni al trattenimento di riforma la ricompensa di cui potranno godere questi ufficiali quando saranno nel caso. Ora io credo che questa disposizione sia troppo severa perchè è applicabile ad individui di cui le condizioni anteriori non sono abbastanza conosciute.

Come ho già detto, e come era stato accennato anteriormente dal relatore della Commissione, la legge sullo stato degli ufficiali, giova sperarlo, sarà discussa nell'altra Camera all'aprirsi dell'imminente Sessione; il signor ministro potrà introdurre in quella legge tutte quelle disposizioni che saranno del caso; così non saranno privati con una legge affatto eccezionale quei militari dei diritti che voi avete stabilito in loro favore con due leggi organiche, ed almeno potranno godere di quelle guarentigie che era intenzione del Governo di stabilire e che sono inerenti allo stato costituzionale. Così gli ufficiali che servono il paese avranno almeno le

guarentigie che già sono state sancite da voi, e che probabilmente saranno sancite dall'altra Camera.

Il signor ministro ha detto a questo riguardo che la Commissione voleva far valere una legge futura.

Questa legge è futura, se si vuole, perchè non è ancora fatta legge dello Stato, ma per noi non è futura; noi l'abbiamo votata, noi siamo convinti della giustizia di quanto abbiamo fatto, e questa legge, come ho già detto, stabilisce delle guarentigie per tutti gli ufficiali che hanno servito lo Stato; la legge del 7 luglio, di cui ha parlato il ministro, ha stabilito un periodo di dieci anni di aspettativa; ma tutti quelli che sarebbero colpiti dalla legge che ora è in discussione, non si hanno, e sarebbero immediatamente posti in riforma; taluni di questi credono di essere riammessi quando saranno esaminati e giudicati da un Consiglio. Allora non avranno più il diritto di fagnarsi se sono condannati all'ozio, ed allora potranno altresì essere privati di questi diritti che loro erano forse per troppa facilità stati accordati.

La stessa cosa convien dire riguardo all'articolo 2 della legge ora proposta, perchè nella legge sullo stato degli ufficiali si potranno egualmente introdurre le modificazioni relative agli ufficiali in riforma.

Il signor ministro ha detto che trova singolare di citare ora il regolamento del 1818. Finchè una legge si opponga a quel regolamento, credo che si debba rispettare; ma ciò che più monta per noi si è di stabilire condizioni analoghe allo stato della nostra legislazione: perchè, finalmente, che cosa vuol fare la legge sullo stato degli ufficiali? Vuol dare delle guarentigie ai militari, come la legge civile ne dà ai cittadini. Queste guarentigie sono imminenti: io credo che non può tardare la decisione di questa legge, soprattutto se il signor ministro si occupa di sollecitarla, come ha fatto per quella di cui noi ci occupiamo in questo momento; motivo per cui io credo che veramente bisogna aver riguardo alla condizione degli individui che questa legge potrebbe colpire.

Intenzione della Commissione adunque non si era di fare rivivere cose antiche, ma era di appoggiarsi sullo stato attuale e sulle condizioni del paese nostro.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

Il Senato ha notato, io credo, come io non sia mai venuto una volta in Senato senza che il senatore Colli mi abbia fatto dei rimproveri più o meno pungenti...

COLLI. Domando la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra... mi abbia ammonito, e non abbia mai lasciata sfuggire una sola occasione di biasimare tutta la mia condotta, scostandosi anche dalla questione quando n'era il bisogno: egli è nel suo diritto; quindi non me ne lagno. Veniamo al fatto. Egli mi rimprovera attualmente di non avere sollecitato la legge sullo stato degli ufficiali, che egli chiama complemento delle nostre attuali istituzioni. Io non so se mi si possa rimproverare questo: sa il senatore Colli se io abbia sollecitato o no questa legge? Il modo nel quale mi comportai riguardo a questa legge in Senato lo sanno tutti i senatori: quello che si è passato nell'altra Camera egli non lo può sapere; dimodochè egli non può venire a quest'ora a farmi un rimprovero di non averla sollecitata. Io naturalmente debbo tenere conto dell'importanza relativa delle varie leggi sottoposte all'esame del Parlamento, e quando ve ne sono altre che mi risultano più urgenti di quelle da me presentate, debbo cedere.

Io sento quanto il senatore Colli l'importanza della legge sullo stato degli ufficiali, ma io non debbo neppure mostrarmi indiscreto; di più: io non credo che sia il miglior modo di

far passare una legge quello di sollecitare soverchiamente per chiamarla all'ordine del giorno: bisogna essere discreti se si vuole ottenere il giusto, ed il giusto io credo d'averlo fatto e nel Senato e nella Camera dei deputati.

Quantunque io abbia dato le spiegazioni al riguardo, il senatore Colli mi rimprovera di aver data alla Commissione una nota agli ufficiali in riforma contenente solamente 58 nomi, mentre qui parlai di 200 e più altri individui.

Quando io presentai questa legge naturalmente io non conosceva una relazione che fu fatta dopo, e non pensavo che si riconoscesse a tutti gli ufficiali in riforma indistintamente il diritto alla giubilazione.

Non è adunque che io abbia cambiate le note, bensì alla Commissione comunicai soltanto la nota degli ufficiali collocati in riforma a tenore del regolamento del 1818, mentre qui parlai peranco di quelli collocati in tal posizione a termini del decreto del 14 ottobre 1848, e feci tale menzione perchè dalla detta relazione parevami che se ne potesse dedurre quanto già dissi, vale a dire che si facesse venire in mente di alcuni individui, che non vi avevano mai pensato, e che si credevano riformati in modo assoluto e definitivo, e si facesse venire loro in mente, dico, di rivendicare il diritto di godere essi pure del beneficio della nuova legge sulle giubilazioni.

Il senatore Colli insiste onde si aspetti a trattare questa questione in occasione della legge dello stato degli ufficiali, nella quale ciò si farà molto più opportunamente, a suo avviso; ma cosa capiterà allora? Oltre a lasciare senza effetto per ora e per tempo indeterminato una disposizione che è legge dello Stato, quella cioè citata del 7 luglio scorso, la quale impone che si stabilisca in modo definitivo la posizione degli individui di cui si tratta, bisognerà introdurre in una legge generale e normale un articolo, il quale secondo l'espressione che fu applicata al progetto attualmente in discussione, potrà appellarsi di circostanza, un articolo che in breve sarà inutile e col tempo non sarà nemmeno capito, e si richiederanno molte spiegazioni per far intendere che questo articolo non ha tratto allo scopo precipuo della legge, ma ha tratto a certe posizioni anormali esistenti all'epoca della discussione della medesima.

Trattandosi di posizioni anormali, io credo che sia più conveniente che si determinino con una legge particolare anziché aspettare ad inserirle in una legge generale sullo stato degli ufficiali. Questo è almeno il mio modo di vedere.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

COLLI. Io aveva chiesta la parola per un fatto personale.

Il signor ministro mi appuntava di parlare in modo che non gli è gradito; ma questa non è colpa mia; io non parlo mai al generale La Marmora, parlo al Ministero. Io credo quando vengo qui d'aver il diritto di dire quali siano le mie convinzioni riguardo alle operazioni del Governo. Sarebbe nullo il diritto di un senatore se venisse qui e fosse sempre costretto ad applaudire.

Io adunque ho osservato che da 18 mesi la legge sullo stato degli ufficiali era stata sancita nel Senato: io ignoro che il signor ministro abbia fatto nell'altra Camera ciò che ha fatto ieri l'altro venendo in pubblica seduta a chiedere che questa legge fosse discussa: se lo ha fatto io lo ignoro; potrebbe darsi che non avessi tutti i giorni letta intera la relazione di ciò che si è passato in quella Camera, ma non lo credo. Se poi ha fatto delle sollecitazioni particolari, o in seduta privata, io lo ignoro; dunque io ho il diritto di dire che non lo ha fatto.

Non mi appesantirò di più sopra questa cosa; mi limiterò

però ad osservare che non posso ammettere che nella legge sullo stato degli ufficiali non si possano introdurre modificazioni alle leggi che concernono lo stato degli ufficiali in aspettativa od in riforma. In quella legge si parla continuamente di essi; dunque si potrà modificare le disposizioni che già sono state prese negli articoli che sono stati citati, onde dar norme positive riguardo all'epoca della loro ammissione alla giubilazione ed anche norme che possano far loro perdere questo diritto se così lo crederà il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Messieurs, il est vrai que la loi sur l'état des officiers se trouve en ce moment à la Chambre élective; mais il est vrai également qu'il y a aussi la loi sur la levée et celle sur l'avancement; et avec les affaires nombreuses que ladite Chambre est appelée à terminer, je doute fort, pour mon compte, que dans la Session prochaine cette Chambre puisse voter la loi sur l'état des officiers, qui, à mes yeux, est moins essentielle que celle de la levée, qui constitue en effet l'armée. Ceci est en réponse à ce que vient de dire l'honorable préopinant.

A l'égard de la loi de 1818, dont l'honorable ministre met en doute l'existence actuelle, je ne puis me rallier à sa manière de voir. Il me semble qu'elle doit être en vigueur, et cela pour le motif que disait monsieur le marquis Colli, parce que la nouvelle loi sur les pensions s'y réfère, et conséquemment elle se trouve par ce seul fait réellement en exécution.

Je passe maintenant à expliquer à MM. les sénateurs les motifs qui m'ont fait rester dans la minorité de la Commission.

Comme vous l'a dit l'honorable rapporteur, la loi de 1818 accordait aux officiers en expectative le droit de faire valoir tout le temps qu'ils avaient passé dans cette position, comme s'ils eussent été sous les armes. Ceux en réforme ne comptaient ce temps que pour moitié.

En 1834, ces avantages que la loi faisait à ces militaires ont été reconnus exorbitants par l'ancien Gouvernement; celui-ci a cru bon d'y mettre de sages limites. Et à cet effet, il a déclaré par la résolution souveraine de 1834, que ces officiers, soit en réforme, soit en expectative, ne pourraient compter leurs services passés dans ces deux positions que dans le cas où ils seraient rappelés en activité, chose qui arrivait bien rarement, comme vous pouvez vous l'imaginer.

Successivement nous avons discuté la nouvelle loi sur les pensions de retraite. J'avoue pour mon compte mes torts; on s'est bien rappelé de la loi de 1818, mais personne ne s'est souvenu de cette souveraine résolution de 1834, de manière que l'on a fait des avantages énormes à ces officiers. C'était déclarer que l'oisiveté aurait un prix.

Comment, messieurs, compter comme activité un temps passé en expectative ou en réforme, et cela durant beaucoup d'années, c'était vraiment selon moi incompatible!... aussi tous ces messieurs qui se trouvaient dans lesdites positions, à peine la loi sanctionnée par les trois pouvoirs, sont apparus et on dit: ah! bien! mais réglons donc nos comptes (les uns avaient passé 20 ans en expectative, les autres 15 ans en réforme), comptez-mois le temps passé dans cette position, ont-ils dit; arrangeons nos comptes.

Vraiment, quand j'ai appris cela, j'ai été tout surpris et je pense que le ministre se sera trouvé dans la même condition. Comme la loi sur l'état des officiers était déjà présentée à la Chambre, il a cru bon de lui proposer, pour mieux répondre à ces demandes incompatibles, à mes yeux, la loi approbative du bilan de la guerre pour 1851, où il mettait un frein à de telles prétentions. Il déclarait, par cette loi, que tous ceux

qui se trouvaient en expectative ou en réforme eussent à se présenter, et que la pension qu'on leur accorderait ne pourrait dépasser la moyenne du traitement dont ils avaient joui durant les trois dernières années de leur non-activité.

Messieurs, j'aurais préféré que l'honorable ministre eût présenté à cette époque la loi qu'il nous propose actuellement; dès lors tout aurait été dit, et nous n'aurions plus à nous en occuper. Mais, qu'arrive-t-il maintenant? Ceux qui se trouvent en expectative ou en réforme depuis moins de dix ans élèvent les mêmes prétentions que ceux qui avaient la position de dix ans révolus, et monsieur le ministre présente forcément la loi en discussion pour faire cesser les mêmes prétentions déjà émises par leurs devanciers.

Je préside votre Commission, et d'abord, à l'unanimité nous avons cru devoir suspendre la discussion de la loi présentée, parce qu'il nous semblait dangereux de nous prononcer immédiatement sur une question aussi délicate, pouvant compromettre des intérêts individuels ou faire peser sur le trésor public de nouvelles charges; mais je dois avouer que monsieur le ministre de la guerre ayant eu l'obligeance, sur notre demande, de venir dans le sein de la Commission, il nous a donné des explications tellement satisfaisantes que je n'ai pu maintenir ma première opinion.

Il nous a présenté l'état des officiers en expectative antérieurement au décret royal du 23 juillet 1849, qui ne contient que dix personnes. La plupart de ces individus sont des docteurs en médecine, en chirurgie, des employés de l'intendance, et deux ou trois officiers.

Après avoir attentivement examiné l'un après l'autre chacun de ces MM., je me suis assuré, pour mon compte, qu'effectivement sur ce nombre de fonctionnaires aucun était dans le cas de reprendre du service actif, parce que ce n'étaient que des docteurs en médecine ou des employés de l'intendance générale, et vous savez que nous en avons en excédant dans lesdites catégories, et qu'il s'agit même de pourvoir quelques-uns de ceux qui sont maintenant en activité.

Cependant, il y avait un ou deux de ces employés qui ont attiré notre attention. Sans entrer dans des détails, sans porter des noms devant le Sénat, je dois dire qu'à leur sujet les raisons données par monsieur le ministre m'ont fait voir qu'il était presque impossible que ces MM. pussent rentrer au service. L'un d'entr'eux s'est mis volontairement et pour toujours hors des rangs de l'armée en acceptant un emploi incompatible avec l'activité, et l'autre, quoique administrateur probe et distingué ne peut espérer de reprendre sa place puisqu'il appartient à l'intendance générale de la guerre et que nous voulons en diminuer le cadre.

Ces explications m'ont prouvé que ceux qui se trouvaient portés dans l'état d'expectative, à nous présenté par monsieur le ministre, pouvaient être pourvus définitivement.

Vinrent ensuite ceux portés sur l'état de réforme. Il y en avait, je crois, 56 à 60. Comme président de votre Commission, j'interrogeai le ministre et lui demandai si dans ce nombre il n'y avait pas d'individus susceptibles de reprendre du service actif, et si ce ne serait pas léser leurs droits que de les réformer à jamais.

Alors monsieur le ministre nous a répondu: Voyez; tous ceux qui se trouvent en réforme, le sont ou volontairement ou pour causes indépendantes du service militaire, ou pour incapacité, ou, d'après les avis d'une Commission militaire instituée à cet effet, ils sont inhabiles au service actif pour conduite.

Alors, MM., j'ai cru devoir me rallier à l'opinion de monsieur le ministre; pourrais-je agir autrement après de telles

déclarations? Oui, MM. je n'ai plus hésité à appuyer la proposition du Gouvernement, et je consens à ce que les individus portés dans les états qui ont été présentés à la Commission soient pourvus définitivement.

Cela débarrassera le terrain et rendra la discussion sur la loi de l'état des officiers plus facile, parce que l'on n'aura à s'occuper que de l'avenir et non du passé, par trop embrouillé.

Messieurs, vouloir compter un temps passé dans l'oisiveté pour améliorer le sort de quelques individus, peut être chose de mauvais exemple. Je comprends que le pays fasse toute espèce de sacrifices pour ceux qui le servent loyalement et toujours: mais rétribuer un long temps passé tranquillement dans les foyers domestiques, c'est pour moi chose incomfortable, et je crois que l'Etat ne doit point tenir compte des services qu'il n'a réellement point eu.

Ces réflexions, MM., m'ont déterminé à appuyer le projet ministériel, qui est actuellement soumis à vos délibérations.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Dirò poche parole onde non lasciare il Senato sotto l'impressione delle ragioni addotte dall'onorevole preopinante, le quali sarebbero certamente senza replica se non vi fosse di mezzo sempre la legge sull'aspettativa, la quale promette guarentigie agli individui i quali sono disposti a chiedere di entrare nuovamente in servizio, sieno poi molti o pochi.

Io credo che quando si trattasse anche di un solo individuo non bisogna esporsi a dargli il diritto di dire che giustizia non è stata fatta per lui; ripeto che questa legge sullo stato degli ufficiali non può certamente tardare molto ad essere sancita.

Nella legge del 7 luglio è posto un limite agli abusi che lamentava l'onorevole preopinante; imperocchè quelli che non avevano allora 10 anni di aspettativa, continuando, possono ad ogni giorno raggiungerli ed essere collocati a riposo o in riforma a mente di quella legge. Mi pare che quanto a quelli i quali sono ancora capaci di servire e che sarebbero disposti a continuare la carriera militare, si deve dir loro con fondamento: se siete capaci di continuare il servizio, vi applichiamo la legge che è pure quella fatta per guarentire i diritti dei militari.

Se si vuole che vi sia questo slancio che il ministro della guerra apprezza tanto, bisogna che ciascuno possa contare sulla conservazione dei propri diritti.

Se Gustavo Adolfo, Federico II e Napoleone hanno avuto delle armate animate da questo spirito, si fu perchè quelli che combattevano per loro erano sicuri della ricompensa dei loro servizi. Questi sovrani e i loro governi erano assoluti, e non vi era altro mezzo di discutere questi diritti che la volontà del sovrano: noi abbiamo all'incontro la sorte di vivere sotto un altro regime che guarentisce i diritti di tutti i cittadini; mi pare che quelli de' militari non debbano da noi essere dimenticati.

LA MARMORA ALBERTO. Chiedo la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Devo rispondere alcune parole al senatore Colli. L'onorevole senatore ha creduto di dover prendere ancora una volta la parola per diminuire, come si è espresso, l'impressione che ha potuto fare il discorso del senatore Bava.

Egli ha parlato di ufficiali che essendo in aspettativa potrebbero ancora essere chiamati in servizio effettivo.

Io ho esaminato la nota di questi individui, non una, ma dieci volte, ed in essa non ne riconobbi un solo il quale tro-

visi nella probabilità di essere richiamato in attività di servizio; che se uno ve ne fosse stato, al certo io non l'avrei posto su quella nota.

Tutti questi individui sono in una posizione da cui è impossibile toglierli, rimettendoli in attività di servizio.

Il Governo poi non può tentare di riammettere per esperimento quelli fra di essi che si trovino in aspettativa od in riforma da molti anni, perchè gli esperimenti di tal fatta riescono nocivi alla disciplina.

Non è ammissibile di riammettere in attività di servizio a modo di esperimento un ufficiale dopo che sia rimasto molti anni nell'ozio; è inammissibile di affidare un comando ad un ufficiale per provare se sia ancora atto ad esercitarlo.

Me ne appello a tutti coloro che sono militari se potranno dire diversamente.

Quanto allo slancio di cui ha parlato il signor senatore Colli, ricordando gli esempi di Gustavo Adolfo, di Federico II e di Napoleone, sicuramente questi eroi mettevano lo slancio in tutto quello che facevano, e lo infondevano nell'armata, ma io credo che tale slancio proveniva eziandio dalla regola di dar le ricompense a quelli che le meritavano, e di non ricompensare quelli che non avevano merito. Come ho detto in principio della discussione, io insisto per l'adozione di questa legge precisamente perchè non vengano ricompensati quelli fra gli individui che sarebbero colpiti dalla medesima, i quali non hanno nè il merito, nè il diritto.

LA MARMORA ALBERTO. Mi rincresce di non potermi accostare intieramente al parere della maggioranza della Commissione, e specialmente a quello del mio collega il senatore Colli su due o tre punti.

Insiste egli primamente sopra una legge che deve venire. So che questa legge è stata elaborata; ma io non la conosco ancora, e credo che non si possa stabilire base alcuna sopra la legge futura.

Secondariamente si disse che il motivo speciale di questa legge era di fare scomparire la posizione anormale, e di stabilire uno stato normale; e ciò può farsi, io credo, assai meglio con una legge particolare che non con un articolo in un'altra legge, la quale abbraccia altre questioni.

Che quei grandi capitani citati dal nostro onorevole collega premiassero coloro che si battevano da valorosi, io non lo contesto, e sono convinto, persuaso che da noi pure si vorrà fare egualmente; ma che si debbano premiare quegli che non si battono, ciò è quanto debbo contestare.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola da alcun altro, io pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Il rapporto della Commissione contiene una proposizione sospensiva, sino al tempo in cui la legge generale sullo stato degli uffiziali sarà discussa.

Questa proposizione, a tenore dei nostri regolamenti, deve avere la priorità sulla votazione della legge: dunque metta in primo luogo ai voti la proposizione sospensiva proposta dalla maggioranza della Commissione.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È rigettata.)

Leggo l'articolo primo:

« Le disposizioni contenute negli articoli ottavo e nono della legge sette luglio mille ottocento cinquantuno approvata del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra sono applicabili a tutti gli uffiziali ed altri impiegati dipendenti dal dicastero di guerra, collocati in aspettativa prima del regio decreto ventitré luglio mille ottocento quarantanove. »

(È approvato.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1851

« Art. 2. Gli ufficiali attualmente riformati rimangono in tale posizione senza avere diritto alla giubilazione. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Prima di cominciare lo squittinio debbo invitare i signori senatori a convenire all'Aula domani alle ore due, che avrà luogo una comunicazione del Governo.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	49
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	13

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO